


# LE DONNE E LA VIOLENZA

di Elma Grelli



disegno di Cristina Paoletti

La violenza, intesa come sopraffazione ed imposizione della propria volontà, suole scagliarsi contro le persone più deboli ed indifese; la donna che, prima delle attuali rivendicazioni era considerata comunemente creatura subalterna e soggetta alle "cure" paterne o maritali è stata spesso oggetto, e purtroppo lo è ancora, di una delle forme più ignobili di violenza: quella carnale.

Mettendo da parte gli episodi già tristemente noti delle pagine di cronaca nera contemporanea e trascurando le carenze di una legislazione che troppo spesso lascia impuniti i rei di una colpa così grave, mi è sembrato opportuno tentare di analizzare, risalendo indietro nel tempo, le misure e le disposizioni assunte dal comune di Ascoli, nel lontano 1377, verso coloro che avessero tentato di forzare le donne contro la loro volontà, cercando di fare emergere, esaminando la severità delle pene, quale fosse l'atteggiamento della legislazione ascolana nei confronti di tale fenomeno.

Il fatto che nello statuto della nostra città vi sia un'estesa rubrica dedicata a tale argomento, prova che nel periodo in cui la donna veniva cantata dai sommi poeti come simbolo di virtù e di spiritualità angelicante, "venuta dal cielo in terra a miracol mostrare", nella realtà concreta della società in cui viveva tuttavia essa era ancora triste obiettivo della violenza maschile.

La normativa statutaria inizia con lo stabilire l'entità pecuniaria imposta al violentatore di qualunque donna "vedua ovvero maritata de bona conditione" che consisteva in ben 100 libbre (con circa due libbre si poteva acquistare una casa).

La pena invece si dimezzava se la violenza era diretta contro una "serva da piccola conditione", evidentemente siamo ancora troppo lontani dal superamento delle discriminazioni sociali, e tutto ciò sicuramente a vantaggio degli uomini.

Ma la pena più dura e crudele era sancita contro i rapitori di donne. Essi erano condannati alla decapitazione, senza alcuna possibilità di appello. Qualora il tentativo fosse fallito la condanna si tramutava in una fortissima ammenda: 200 libbre, un vero capitale! Forse i nostri antenati non concepivano la possibilità del matrimonio riparatore.

E che fosse l'onore il prezzo impagabile della sottrazione lo chiarisce il fatto che la rubrica sancisce la pena più onerosa, di fatto impagabile, mille libbre, per chi avesse contratto "lu matrimonio con alcuna donna minore de sedice anni" senza il consenso del padre o in mancanza di questo dei tutori: prima i fratelli poi la madre.

Il tempo concesso per il pagamento della forte ammenda era di soli 10 giorni, trascorsi i quali all'insolvente veniva "tagliato lu capo dalle spalle...si che mora" e tutti i suoi beni erano incamerati dal Comune. La normativa non trascurava di prendere in considerazione anche le religiose, e di punire chi avesse osato violentarle e rapirle.

La casistica delle infrazioni è minutamente analizzata. Contro chi avesse "conosciuta carnalmente alcuna don-

na sacrata ovvero velata", ella consentente o no, gli Anziani stabilivano 1.000 libbre se il fatto era **compiuto nei luoghi** in cui vivevano tutte le altre monache, se invece esso era consumato nel chiostro o nelle celle o in altro luogo la pena era dimezzata.

Invece per la sottrazione forzata di qualche suora, al colpevole veniva mozzato il capo.

Il fatto che esista nello statuto un riferimento così puntuale e preciso alla violenza contro le monache, rivela innanzitutto che il numero delle religiose doveva essere in quel periodo piuttosto rilevante, ma che spesso neanche le grate valevano a stroncare l'animosità di giovani innamorati che si vedevano privati delle loro amate.

La legislazione non prevedeva tuttavia alcuna pena contro chi avesse usato violenza contro "le pubbliche meretrici", se invece si fosse trattato di una donna "notoriamente dissonesta, infamata et bructa vita" la quale fosse diffamata pubblicamente e da più persone riconosciuta come donna di cattive abitudini, il colpevole veniva multato con un'ammenda inferiore a cinquanta libbre, a discrezione del magistrato.

E se tali donne fossero riuscite a dimostrare, con testimoni, la violenza patita, potevano pretendere fino a 200 libbre di risarcimento, altrimenti sarebbero state frustate pubblicamente.

Quando le accuse nei confronti del presunto stupratore erano dimostrate infondate, se la donna era maritata perdeva la metà della sua dote.

Tuttavia nonostante queste confortanti disposizioni a salvaguardia dell'incolumità delle donne, gli Statuti Ascolani rivelano alcune contraddizioni, segno evidente che ancora i tempi non erano maturi a concepire la donna come personalità giuridica avente pieni diritti.

Infatti se è colpita la violenza carnale dall'altra parte è riconosciuto per legge il diritto del padre di picchiare i figli, del padrone di bastonare i servi, e del marito di percuotere la moglie per "maritale affectione".